

Dott. Filippo Fabbrica
Studio associato Buriani e Fabbrica
Via Del Rondone, 3 40122 Bologna (BO)

Il Testo Unico delle imposte sui redditi disciplina, attualmente all'art.15, le detrazioni dall'Irpef che spettano ai contribuenti; in particolare al comma 1 lettera c) è scritto che spetta una detrazione del 19% per il sostenimento di "spese sanitarie". Tale locuzione è poi chiarita come segue dal legislatore stesso: "*Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica... e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere.*" È possibile pertanto individuare cinque grandi categorie di spese sanitarie che danno diritto alla detrazione:

a) spese mediche

b) spese di assistenza specifica

c) spese chirurgiche

d) spese per prestazioni specialistiche

e) spese per protesi dentarie e sanitarie

Tra queste, allo scopo del presente parere, è necessario approfondire cosa si intenda per "spese mediche" che danno diritto alla detrazione; e più in particolare se le spese conseguenti a prestazioni rese da Psicologi rientrino nell'ambito "spese mediche".

Spese mediche

Tale espressione compare, con una piccola variante, fin dalla prima versione del DPR 29 settembre 1973 n.597 e fin da subito ci si è posti il problema dell'ampiezza da dare al suo significato; se cioè confinarla alle spese per prestazioni rese da un laureato in medicina o ampliarla, con un connotato meno tecnico, alle spese per prestazioni di cura e riabilitazione, anche se rese

da non medici. In tale senso non vi è mai stato dubbio, ad esempio, che le spese per cure termali, sebbene rese da non medici, diano diritto alla detrazione qualora prescritte da un medico.

Ma in assenza di prescrizione medica?

Per rispondere a tale domanda è utile, a giudizio di chi scrive, richiamare la normativa di cui all'art.10 comma 1 n.18 del DPR 633/72 laddove vengono identificate le prestazioni sanitarie con quelle di diagnosi, cura e riabilitazione e di cui al decreto interministeriale 21 gennaio 1994 n.26 (applicativo del già citato articolo 10) laddove si conferma che, **almeno ai fini dell'ermeneutica fiscale, lo psicologo esercita una "professione sanitaria"**; e ciò, si noti bene, benché la sua professione non fosse soggetta a vigilanza ai sensi dell'art.99 del Testo Unico delle leggi sanitarie. Non solo, ma nell'ambito del medesimo decreto veniva affermato che **il carattere sanitario delle prestazioni di cura e riabilitazione rese dagli psicologi era presente "ex se" e non solo quando erogate a seguito di prescrizioni mediche**. Ora, sebbene, il decreto n.26 sia stato abrogato con l'entrata in vigore del decreto interministeriale 17 maggio 2002, non è stata modificata la sostanza dell'inquadramento sopra descritto.

Pertanto, e **in assenza di un'interpretazione ufficiale dell'Amministrazione Finanziaria di senso contrario, appare fondato il diritto alla detrazione delle spese sostenute da un contribuente per prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese da uno Psicologo iscritto all'Albo**.